

## OMAGGI NATALIZI A CLIENTI FORNITORI E DIPENDENTI

Destinatari: Responsabili amministrativi e professionisti

Tempo di lettura: 5 minuti

In occasione dell'approssimarsi delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale degli omaggi a clienti, fornitori e dipendenti, differenziato in relazione alla natura del soggetto erogante e del soggetto beneficiario.

La disciplina è stata modificata prevedendo che, a decorrere dal **1° gennaio 2025**, la deducibilità di tutte le **spese di rappresentanza** e **degli omaggi** è subordinata all'utilizzo di **mezzi di pagamento tracciabili**, indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute in **Italia** o all'**estero**

Ai fini del corretto trattamento fiscale, occorre distinguere tra beni oggetto dell'attività d'impresa e beni ad essa estranei, poiché IVA e imposte dirette seguono regole differenti.

A) BENI <u>NON</u> OGGETTO DELL'ATTIVITA'				
SOGGETTO EROGANTE: <b>IMPRESE</b>				
CLIENTI/ FORNITORI	Acquisto <b>detraibile IVA</b> se costo unitario ≤ € 50,00 (1) (anche alimenti e bevande)	Cessione esclusa IVA	Deducibile ai fini IRES o IRPEF: <input type="checkbox"/> <b>Limite:</b> 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; <input type="checkbox"/> <b>al 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>pagamento "tracciato"</b>	Deducibile ai fini IRAP: <input type="checkbox"/> <b>SI</b> , se imponibile a "valori di bilancio" <input type="checkbox"/> <b>NO</b> , se imponibile "a valori fiscali" <input checked="" type="checkbox"/> <b>pagamento "tracciato"</b>
	Acquisto <b>non detraibile IVA</b> se costo unitario > € 50,00			
DIPENDENTI (2)	Acquisto <b>non detraibile IVA</b> (per mancanza inerenzia)		Deducibile ai fini IRES o IRPEF nel limite del 5 per mille del costo lavoro (spesa per prestazioni di lavoro)	Non deducibile ai fini IRAP
SOGGETTO EROGANTE: <b>PROFESSIONISTI</b>				
CLIENTI/ FORNITORI	Acquisto <b>detraibile IVA</b> se costo unitario ≤ € 50,00 (1) (anche alimenti e bevande)	Cessione <b>Imp. IVA (3)</b>	Deducibile ai fini IRPEF nel limite dell'1% dei compensi percepiti (non rileva l'importo unitario) <input checked="" type="checkbox"/> <b>pagamento "tracciato"</b>	Deducibile ai fini IRAP nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta <input checked="" type="checkbox"/> <b>pagamento "tracciato"</b>
	Acquisto <b>non detraibile IVA</b> se costo unitario > € 50,00	Cessione esclusa IVA		
DIPENDENTI (2)	Acquisto <b>non detraibile IVA</b> (mancanza di inerenzia)		Deducibile ai fini IRPEF al 100% nell'anno (spesa per prestazioni di lavoro)	Non deducibile ai fini IRAP

B) BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA': <b>IMPRESE</b>				
<b>CLIENTI/ FORNITORI</b>	Acquisto <b>detraibile IVA</b> (senza limiti di valore)	<b>Cessione</b> Imp. IVA (3)	Deducibile ai fini IRES o IRPEF: <input type="checkbox"/> <b>Limite:</b> 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; <input type="checkbox"/> <b>al 100% nell'esercizio se "valore" unitario ≤ € 50</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>pagamento "tracciato"</b>	Deducibile ai fini IRAP: <input type="checkbox"/> <b>SI</b> , se imponibile a "valori di bilancio" <input type="checkbox"/> <b>NO</b> , se imponibile "a valori fiscali" <input checked="" type="checkbox"/> <b>pagamento "tracciato"</b>
<b>DIPENDENTI (2)</b>			<b>Deducibile ai fini IRPEF al 100%</b> nell'anno (spesa per prestazioni di lavoro)	<b>Non deducibile ai fini IRAP</b>

- (1) Il costo unitario è l'importo "Iva esclusa" determinato al lordo dell'Iva eventualmente indetraibile. Se l'omaggio è costituito da più beni in una confezione unica, il costo va riferito alla totalità dei beni in esso contenuti.
- (2) Le erogazioni liberali ai dipendenti, in via ordinaria, costituiscono **compensi in natura**, quindi sono imponibili ai fini IRPEF in capo ai percipienti. Tuttavia, sussiste un'esenzione d'imposta se l'importo complessivo annuo risulta essere inferiore ad Euro **1.000** per ciascun dipendente, oppure ad Euro **2.000** per dipendenti con figli a carico.
- (3) Per esigenze di praticità, si ritiene possibile non detrarre l'IVA in sede di acquisto, in maniera tale da rendere non rilevante ai fini IVA la successiva cessione.

## CENE – PRANZI – BUFFET AZIENDALI

2

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono spese di rappresentanza, salvo il caso in cui all'evento siano presenti **esclusivamente** i dipendenti dell'azienda stessa.

Pertanto, per le **imprese**, il costo della cena/pranzo/buffet aziendale offerto **solo ai dipendenti**, sarà deducibile ai fini IRES/IRPEF per il 75% della spesa sostenuta (in quanto spese per "alberghi e ristoranti") e nel limite dello **5 per mille del costo del lavoro**. L'IVA risulterà **indetraibile** e l'IRAP deducibile o indeducibile in presenza, rispettivamente, di determinazione dell'IRAP con il c.d. metodo del bilancio o con il c.d. metodo fiscale.

Nel caso in cui, invece, alla cena/pranzo/buffet aziendale, dovessero prendere **parte anche soggetti terzi** (clienti, istituzioni etc), tali oneri saranno considerati **spese di rappresentanza** e quindi deducibili con la regola degli "scaglioni sui ricavi". Come sopra l'IVA risulterà **indetraibile** e l'IRAP deducibile o indeducibile in presenza, rispettivamente, di determinazione dell'IRAP con il c.d. metodo del bilancio o con il c.d. metodo fiscale.

Mentre, nel caso di **professionisti**:

- il costo della cena/pranzo/buffet aziendale offerto **solo ai dipendenti**, sarà deducibile ai fini IRPEF per il 75% della spesa sostenuta (in quanto spese per "alberghi e ristoranti") e nel limite dello **2% dei compensi percepiti** nel corso del



- periodo di imposta. L'IVA risulterà indetraibile e si ritiene che l'IRAP possa essere ritenuta deducibile in quanto costo inerente all'attività esercitata (con le stesse limitazioni previste per l'IRPEF);
- nel caso in cui, invece, alla cena/pranzo/buffet aziendale, dovessero prendere parte **anche soggetti terzi**, tali oneri saranno considerati **spese di rappresentanza** e quindi deducibili per il 75% della spesa sostenuta e nel limite del 1% dei compensi percepiti nel corso del periodo di imposta. L'IVA risulterà indetraibile e si ritiene che l'IRAP possa essere ritenuta deducibile in quanto costo inerente all'attività esercitata (con le stesse limitazioni previste per l'IRPEF).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Viotto Battiston & Partners